
Perizia breve: protezione dal fumo passivo negli istituti di cura

Oggetto della presente valutazione giuridica è la questione a sapere se nelle abitazioni in istituto è possibile/si dovrebbe vietare o esplicitamente permettere di fumare nelle camere private (camere degli istituti di cura e abitazioni con servizi di assistenza).

Sono inoltre oggetto di verifica le ripercussioni sul personale che svolge lavori nelle camere private in cui è permesso fumare.

La perizia breve è strutturata come segue:

1. Osservazioni preliminari
2. Quali sono le disposizioni di legge da osservare?
3. Divieto di fumare nelle case per anziani e di cura
4. Divieto/permesso di fumare nelle camere private degli istituti
5. Protezione dei lavoratori
6. Conclusione

1 Osservazioni preliminari

Occorre osservare che l'utilizzo delle camere nelle case di cura e nelle abitazioni con servizi di assistenza è disciplinato da contratti di accoglienza stipulati tra l'offerente e le persone bisognose di cure, perlopiù anziane. Tali contratti oltre al canone di locazione contengono molte altre prestazioni di servizi, tra cui anche la cura e l'assistenza. Per questo motivo dal punto di vista contrattuale pure alle camere negli istituti di cura e alle abitazioni con servizi di assistenza si applicano le **disposizioni sul mandato e non il diritto di locazione** (come confermato dalla Decisione del tribunale federale 4A 113/2020).

Per la presente perizia è dunque possibile lasciare aperta la questione a sapere se anche in *appartamenti in locazione* è possibile convenire in modo giuridicamente valido un divieto generale di fumare oppure no. Va però menzionato a questo riguardo che né nella giurisprudenza né nella dottrina vi è consenso sulla questione a sapere se un divieto generale di fumare è ammesso negli appartamenti (balconi compresi) a cui si applica il diritto di locazione.

2 Quali sono le disposizioni di legge da osservare?

A livello federale in data 1° maggio 2010 sono entrate in vigore la Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (qui di seguito: Legge concernente il fumo passivo; LPFP) e l'ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, qui di seguito: OPFP). La legge federale e l'ordinanza definiscono i requisiti minimi applicabili in tutta la Svizzera.

I Cantoni possono però emanare regolamentazioni più severe per la protezione dal fumo passivo, definendo ad esempio ulteriori criteri per sale fumatori oppure emanando prescrizioni più

severe a protezione dei lavoratori. Oltre alle prescrizioni a livello federale vanno perciò **consultate e osservate** caso per caso **anche le prescrizioni cantonali**.

3 Divieto di fumare nelle case per anziani e di cura

Per principio nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone vige il divieto generale di fumare. Sono considerate esplicitamente locali accessibili al pubblico anche le case per anziani, ragione per cui il divieto di fumare si applica ed è obbligatorio pure per gli istituti di cura e gli stabilimenti simili.

Art. 1 cpv. 2 lett. c LPFP

- 1 *La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.*
- 2 *Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:*
 - a. *gli edifici dell'amministrazione pubblica;*
 - b. *gli ospedali e le altre strutture sanitarie;*
 - c. *gli asili, **le case per anziani e gli stabilimenti simili;***

Secondo tale disposizione di legge il divieto di fumare si applica dunque pure a tutti i locali delle case per anziani e di cura accessibili al pubblico, oltre ai locali adibiti a luoghi di lavoro per più persone. All'aperto (salvo nelle stazioni ferroviarie), nei luoghi di lavoro individuali e nelle economie domestiche private è invece ancora ammesso fumare. Tali luoghi non rientrano nel settore di protezione della legge concernente la protezione contro il fumo passivo.

4 Divieto/permesso di fumare nelle camere private degli istituti

Gli stabilimenti particolari quali le case per anziani e di cura beneficiano di una possibilità di derogare: **I responsabili possono permettere di fumare nelle camere private:**

Art. 7 OPFP

- 1 *Il gerente o il responsabile dell'ordine interno può prevedere il permesso di fumare nelle camere:*
 - a. *di istituzioni per l'esecuzione delle pene e delle misure o di stabilimenti analoghi;*
 - b. *di **case per anziani e case di cura o di stabilimenti analoghi;***
 - c. *di alberghi o di altre strutture di alloggio.*
- 2 *Chi soggiorna in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a o b può **esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare.***

Da tale disposizione dell'ordinanza risulta che i responsabili nelle case per anziani/di cura possono permettere esplicitamente di fumare nelle camere. La motivazione è che si tratta di stabilimenti simili ad abitazioni, che rappresentano un'alternativa ad appartamenti privati e che le persone spesso sono obbligate a soggiornarvi per lungo tempo senza il proprio consenso o perché non hanno altre alternative.

Visto che si tratta di deroghe al divieto di fumare per principio vigente negli istituti si può e si deve partire dal presupposto **che senza un'autorizzazione corrispondente anche nelle camere private delle case per anziani e di cura non è ammesso fumare**. Ciò vale sia per le camere esplicitamente menzionate di case per anziani e di cura sia per gli «stabilimenti analoghi», quali ad esempio gli appartamenti nelle abitazioni con servizi di assistenza.

Chi soggiorna in una casa per anziani o una casa di cura può esigere di essere alloggiato in una camera in cui è vietato fumare, come risulta esplicitamente dall'articolo 7 capoverso 2 OPFP. L'azienda non può dunque dare un'autorizzazione generale per tutti i locali, ma su richiesta deve sottoporre determinate camere a un divieto di fumare.

Riassumendo si può affermare quanto segue: dipende dunque dall'autorizzazione da parte della direzione se in una camera privata di una casa per anziani o di cura è permesso fumare. Se la direzione permette di fumare nelle camere private, occorre però perlomeno fare in modo che le persone in spazi attigui in cui è vietato fumare non siano infastidite dal fumo (art. 3 OPFP). Su richiesta deve inoltre essere offerta alle persone che lo richiedono una camera in cui è vietato fumare.

5 Protezione dei lavoratori

È oggetto di discussione in che misura fumare in camere private si ripercuota dal punto di vista legale sul personale degli istituti attivo in tali camere. A tale scopo occorre rispettare le disposizioni sulla salute nella legge sul lavoro (LL) e le ordinanze a protezione dei lavoratori.

Nelle camere in cui è ammesso fumare l'inquinamento da polveri fini a lungo termine può mediamente essere due o tre volte più elevato rispetto a quello nelle camere non fumatori. Il fumo delle sigarette emette anche molta formaldeide (circa 1.5 milligrammi di formaldeide per sigaretta). Il datore di lavoro deve in particolare adottare provvedimenti a tutela del proprio personale contro influssi dannosi per la salute (art. 6 LL, art. 328 CO). Tali misure possono consistere in particolare nel divieto di fumare per i residenti non appena nella camera sono presenti collaboratori o collaboratrici e nell'obbligo di arieggiare regolarmente i locali. In tal modo è possibile ridurre perlomeno in parte l'inquinamento a cui sono esposti i collaboratori.

Per l'impiego di lavoratori nelle sale fumatori delle **imprese del settore alberghiero e della ristorazione** e nei locali per fumatori vale la regola che possono essere impiegati unicamente se vi hanno acconsentito per scritto (art. 6 cpv. 1 OPFP). Tale disposizione non si applica però direttamente a quei locali degli istituti di cura in cui non vengono offerte consumazioni pubblicamente accessibili. La situazione per lavoratori in istituti di cura può però essere analoga quando devono lavorare in camere private di fumatori accaniti. A nostro avviso per creare una certezza del diritto è **raccomandabile chiedere una dichiarazione esplicita di consenso ai collaboratori impiegati nelle camere di fumatori**.

Particolare è la situazione di collaboratrici incinte, madri che allattano e minori di 18 anni. **Questi gruppi di persone particolarmente protette non possono** lavorare in camere private in cui si fuma, visto che il fumo del tabacco contiene sostanze inquinanti pericolose. I collaboratori

citati sono protetti per legge dalle ripercussioni di tali sostanze inquinanti sul posto di lavoro (art. 62 cpv. 3 lett. g OLL1; art. 4 cpv. 3 OLL 5 in combinato disposto con art. 1 lett. f Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani). Per queste tre categorie particolari di personale un eventuale consenso non cambia dunque nulla al divieto di occupazione nella «camera fumatori».

6 Conclusione

Concludendo si può constatare che **in tutti i locali di istituti di cura e stabilimenti analoghi accessibili al pubblico è per principio vietato fumare**. La direzione dell'istituto può però prevedere una **deroga per le camere private** dei residenti. In mancanza di una tale autorizzazione esplicita, non sussiste per legge alcun diritto dei residenti di fumare nella camera privata. Un tale diritto può soltanto essere di natura contrattuale e per motivi di certezza del diritto e di trasparenza deve dunque essere **esplicitamente disciplinato nel contratto di accoglienza o in modo ben visibile nel regolamento della casa**.

Anche se non è esplicitamente previsto, sarebbe indicato chiedere comunque il **consenso scritto del personale per l'impiego in «camere fumatori»**. Un tale consenso non può però essere valido per minori, donne incinte o madri che allattano. Per queste categorie di persone per motivi di protezione della salute vige un divieto d'impiego in locali in cui è permesso fumare. Il rischio per la salute dei lavoratori può essere importante, a seconda di quanto fumano i residenti, di modo che nelle camere fumatori s'impongono determinate misure di accompagnamento, in particolare il ricambio regolare dell'aria.

Editore

CURAVIVA Svizzera, Settore specializzato persone anziane
Zieglerstrasse 53 - casella postale 1003 - 3000 Berna 14

Modalità per le citazioni

CURAVIVA Svizzera (2021). Perizia breve: protezione dal fumo passivo negli istituti di cura. ed. CURAVIVA Svizzera, Settore specializzato persone anziane, online: curaviva.ch.

© CURAVIVA Svizzera, 2021